



N. **10** REG.

Comune di Santo Stefano di Cadore
Provincia di Belluno

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a processo esecutivo sentenza della Corte d'Appello n. 99/2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 20:30 nella sede Municipale, si riunisce la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori:

	Presenti	assenti
Alessandra BUZZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paolo TONON	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giulia DE MARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTALI	03	==

- Comunicata ai Capigruppo
- Comunicata al Prefetto

Presiede la Signora *Alessandra BUZZO*, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa il *dott. Giorgio RANZA*, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto, facendo presente che sono stati espressi ed acquisiti sulla relativa proposta i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo 18.08. 2000 - n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista il decreto ingiuntivo n. 92/05 emesso dal Tribunale Civile di Belluno, sezione staccata di Pieve di Cadore, con il quale il suddetto Tribunale ha ingiunto al Comune di Santo Stefano di Cadore di pagare alla Cooperativa sociale *La Zeje s.r.l.* di Tolmezzo la somma di €.69.070,75, oltre ad interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo e alle spese, diritti e onorari del procedimento monitorio liquidati in complessivi € 1.146,00;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.11.2005, esecutiva nei modi di legge, con la quale il Sindaco è stato autorizzato a proporre opposizione avverso il suddetto Decreto Ingiuntivo, conferendo il mandato per la difesa all'avv. Vincenzo Pellegrini dello Studio Legale Barel Malvestito & Associati del Foro di Treviso;

Visto il conseguente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con cui il Comune di Santo Stefano di Cadore ha convenuto in giudizio la Cooperativa Sociale *Le Zeje*, innanzi il Tribunale di Belluno - Sezione staccata di Pieve di Cadore, al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di quest'ultima alla restituzione di quanto dal Comune versato in forza dello stesso, dichiarato provvisoriamente esecutivo;

Vista la sentenza del Tribunale di Belluno n. 69/2009 che, in accoglimento dell'opposizione del Comune al decreto ingiuntivo in questione, condannava la Cooperativa *La Zeje* alla restituzione a favore del Comune di quanto da quest'ultimo versato, oltre ad interessi legali dalla data di apprensione della somma al saldo effettivo;

Considerato che la Cooperativa soccombente ha proposto appello alla Corte d'Appello di Venia avverso al suddetta Sentenza del Tribunale di Belluno 69/2009;

Vista la Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 99/2017 che ha rigettato il suddetto appello proposto dalla Cooperativa ed ha, pertanto, confermato la sentenza impugnata, condannando l'appellante alla rifusione in favore del Comune delle spese di giudizio, liquidate in € 9.400,00, oltre al rimborso forfetario al 15% ed accessori come per legge;

Considerato:

- **Che** lo Studio legale *Barel Malvestito* ha richiesto, tramite il legale di controparte, alla Cooperativa soccombente la restituzione di tutto quanto dalla stessa dovuto al Comune di Santo Stefano di Cadore in forza della predetta sentenza e che la richiesta è rimasta priva di alcun riscontro;
- **Che** è necessario procedere nei confronti della Cooperativa *La Zeje*, in via esecutiva al fine di ottenere il pagamento dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire apposito incarico all'avv. *Vincenzo Pellegrini* dello *Studio Legale Barel Malvestito & Associati* del Foro di Treviso per il recupero coattivo di tutto quanto dovuto dalla Cooperativa a questo Comune;

Acquisti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. 267/2000 dai Responsabili dei rispettivi servizi;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui integralmente riportate;

2. di autorizzare il Sindaco ad intraprendere le iniziative necessarie per il recupero coattivo di quanto dovuto in forza della suddetta Sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.99/2017;

3. di conferire il relativo mandato all'avv. *Vincenzo Pellegrini* dello *Studio Legale Barel Malvestito Associati* del Foro di Treviso;

4. di demandare al Responsabile del Servizio di contabilità gli adempimenti connessi alla presente deliberazione,

5. che con separata votazione palese ed unanime viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 - n. 267.

Pareri art. 49 del D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO


FAVOREVOLE

CONTRARIO

dott. RANZA Giorgio

data

9 FEB. 2017



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE


FAVOREVOLE

CONTRARIO

rag. POMARE' Dina

data

9 FEB. 2017



IL PRESIDENTE
Alessandra BUZZO

Alessandra Buzzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio RANZA

Giorgio Ranza

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune il giorno 22 FEB 2017 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addi 22 FEB 2017

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 12 2 FEB 2017 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giorgio RANZA

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3^ comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 - n. 267, in data _____

E' stata REVOCATA con delibera G.C./CC n. _____ del _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Giorgio RANZA